REGOLAMENTO (CEE) N. 823/75 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 823/68 per quanto riguarda le condizioni di ammissione di determinati formaggi in talune voci tariffarie, nonché il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/75 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo stipulato con il Canadà il 28 febbraio 1975 prevede che la Comunità instauri, nell'ambito della sua politica autonoma, un regime particolare all'importazione di Cheddar rispondente a determinati requisiti ; che tale regime ha previsto un prelievo di 15 unità di conto per 100 kg ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/75 (4), deve essere modificato in conformità ;

considerando che il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'entrata saranno modificati a decorrere dal 16 settembre 1975 ; che i valori franco frontiera dei formaggi Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse e Appenzell della sottovoce 04.04 A I, nonché il valore franco frontiera del Cheddar della sottovoce 04.04 E I b) 1 devono essere modificati in conformità ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 656/75 (5) modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune (6) ; che, per motivi di chiarezza, è opportuno riportare tali modifiche nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68 ;

considerando che la nomenclatura tariffaria dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68 è riprodotta nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il seguente articolo 6 ter è inserito nel regolamento (CEE) n. 823/68 :

« *Articolo 6 ter*

Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto facente parte del gruppo n. 10 e appartenente alla sottovoce 04.04 E I b) 1 aa) è uguale a 15 unità di conto. »

Articolo 2

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68 è modificato come segue :

1. La designazione delle merci della sottovoce 04.04 E I b) 1 della tariffa doganale comune è modificata in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

2. Il testo della nota 4 è sostituito dal seguente :

« (4) a) per quanto riguarda l'Emmental, il Gruyère, lo Sbrinz, il Bergkäse e l'Appenzell, sono considerate forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti :

— Emmental : da 60 a 130 kg inclusi,

— Gruyère e Sbrinz : da 20 a 45 kg inclusi,

— Bergkäse : da 20 a 60 kg inclusi,

— Appenzell : da 6 a 8 kg inclusi ;

b) per quanto riguarda il Cheddar, sono considerate forme intere standard :

— le forme rotonde aventi peso netto da 39 a 44 kg inclusi,

— i blocchi di forma cubica aventi peso netto da 16 a 21 kg inclusi. »

3. Dopo le note è aggiunto il testo seguente :

« *N.B.* : Per la voce 04.04, il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'unità di conto alla quale si fa riferimento nel testo delle suddivisioni della presente voce è, in deroga alla regola generale C 3 di cui alla parte prima, titolo I della tariffa doganale comune, il tasso rappresentativo, se questo viene fissato in conformità del rego-

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.
(4) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 10.
(5) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 1.
(6) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

lamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62). »

Articolo 3

Con decorrenza dal 16 settembre 1975, le designazioni delle merci delle sottovoci 04.04 A I e 04.04 E I b) 1 aa) della tariffa doganale comune di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68 sono modificate in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

1. La tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 è modificata in conformità dell'allegato III del presente regolamento.

2. Con decorrenza dal 16 settembre 1975, la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 è modificata in conformità dell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 5

Le modifiche della nomenclatura previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4 non pregiudicano la validità dei titoli d'importazione o di esportazione rilasciati prima della data della loro applicazione.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. A. CLINTON

ALLEGATO I

Modifica, con decorrenza dal 1° aprile 1975, dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
04.04	E. (immutato)
	I. (immutato)
	a) (immutato)
	b) (immutato)
	1. Cheddar, Chester :
	aa) Cheddar, in forme intere standard (4), fabbricato con latte non pastorizzato, avente un tenore minimo di materie grasse di 50 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 9 mesi e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 186,20 UC per 100 kg peso netto (2)
	bb) altri

ALLEGATO II

Modifica, con decorrenza dal 16 settembre 1975, dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
04.04	Formaggi e latticini :
	A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse e Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere :
	I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (2):
	a) in forme standard (4) e di un valore franco frontiera (5) per 100 kg peso netto :
	1. uguale o superiore a 196,06 UC (a) e inferiore a 216,06 UC (a)
	2. uguale o superiore a 216,06 UC (a)
	b) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte :
	1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto :
	aa) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (5) uguale o superiore a 216,06 UC (a) e inferiore a 244,06 UC (a) per 100 kg peso netto
	bb) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (5) uguale o superiore a 244,06 UC (a) per 100 kg peso netto
	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g e inferiore o uguale a 250 g (6) e di un valore franco frontiera (5) uguale o superiore a 264,06 UC (a) per 100 kg peso netto
	II. (immutato)
	E. (immutato)
	I. (immutato)
	a) (immutato)
	b) (immutato)
	1. Cheddar, Chester :
	aa) Cheddar, in forme intere standard (4), fabbricato con latte non pastorizzato, avente un tenore minimo di materie grasse di 50 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 9 mesi e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 193,10 UC per 100 kg peso netto (2)
	bb) altri

(a) Per le importazioni nel Regno Unito, il valore franco frontiera è diminuito di 9,99 UC per 100 kg peso netto.

ALLEGATO III

Modifica della tariffa doganale comune con decorrenza dal 1º aprile 1975

Il capitolo 4 della tariffa doganale comune è modificato come segue :

1. Il testo della nota complementare 4 è sostituito dal seguente :

« 4. a) *Sono considerate "forme standard" ai sensi della sottovoce 04.04 A I a) quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti :*

— *Emmental :* *da 60 kg a 130 kg inclusi ;*

— *Gruyère e Sbrinz :* *da 20 kg a 45 kg inclusi ;*

— *Begkäse :* *da 20 kg a 60 kg inclusi ;*

— *Appenzell :* *da 6 kg a 8 kg inclusi.*

b) *Sono considerate "forme intere standard" ai sensi della sottovoce 04.04 E I b) 1 aa) :*

— *le forme rotonde aventi un peso netto da 39 kg a 44 kg inclusi ;*

— *i blocchi di forma cubica aventi un peso netto da 16 kg a 21 kg inclusi.* »

2. La sottovoce 04.04 E I b) 1 è modificata come segue :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi % o prelievi (P)	Aliquota dei dazi convenzionali %
1	2	3	4
04.04	E. (immutato)		
	I. (immutato)		
	a) (immutato)		
	b) (immutato)		
	1. Cheddar, Chester :		
	aa) Cheddar, in forme intere standard, fabbricato con latte non pastorizzato, avente un tenore minimo di materie grasse di 50 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 9 mesi e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 186,20 UC per 100 kg peso netto (b)	23 (P)	—
	bb) altri	23 (P)	—

ALLEGATO IV

Modifica della tariffa doganale comune con decorrenza dal 16 settembre 1975

Nel capitolo 4 della tariffa doganale comune, le rubriche relative alle sottovoci 04.04 A I e E I b) 1 aa) sono modificate come segue :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
04.04	Formaggi e latticini (a) :		
	A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse e Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere :		
	I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (b) :		
	a) in forme standard e di un valore franco frontiera per 100 kg peso netto :		
	1. uguale o superiore a 196,06 UC (*) e inferiore a 216,06 UC (*)	23 (P)	(c)
	2. uguale o superiore a 216,06 UC (*)	23 (P)	(c)
	b) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte :		
	1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto :		
	aa) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 216,06 UC (*) e inferiore a 244,06 UC (*) per 100 kg peso netto	23 (P)	(c)
	bb) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 244,06 UC (*) per 100 kg peso netto	23 (P)	(c)
	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g e inferiore o uguale a 250 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 264,06 UC (*) per 100 kg peso netto	23 (P)	(c)
	II. (immutato)		
04.04	E. (immutato)		
	I. (immutato)		
	a) (immutato)		
	b) (immutato)		
	1. Cheddar, Chester :		
	aa) Cheddar, in forme intere standard, fabbricato con latte non pastorizzato, avente un tenore minimo di materie grasse del 50 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 9 mesi e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 193,10 UC per 100 kg peso netto (b)	23 (P)	—
	bb) altri	23 (P)	—

(*) Per le importazioni nel Regno Unito, il valore franco frontiera è diminuito di 9,99 UC per 100 kg peso netto.